



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

Roma, 16 maggio 2006

AT/AC/364⁹
Informativa n 22/2006

**Ai Signori Presidenti
dei Consigli dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti**

e p.c.

**Ai Signori Consiglieri
degli Ordini Locali**

Loro sedi

Caro Presidente,

mi permetto di inviarTi il parere del Consiglio Nazionale in merito al quesito (allegato1) dell'Ordine di Cuneo relativo alle modalità di determinazione del compenso per il Presidente del Collegio Sindacale.

Confido di aver fatto cosa gradita e con l'occasione Ti invio i miei più cordiali saluti.

Antonio Tamborrino



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI CUNEO
CIRCOSCRIZIONE DEI TRIBUNALI DI CUNEO – ALBA – MONDOVI' – SALUZZO

CORSO NIZZA 36 – 12100 CUNEO – TEL. 0171/697880 – FAX 0171/601605
 E-MAIL: segreteria.cuneo@ordinedottoricommercialisti.it

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
 Sportello "PRONTO ORDINE"
 Prot. N. 58
 Data 14/2/2006

Fax

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
 Prot. N. 1298
 Pervenuto il 14/2/2006
 Consegnato il . il

A: Pronto Ordine c.a. Sig. Simi **Dac:** Segreteria Ordine
 _____ **Monica**
Data: 10 febbraio 2006 **Pagine:** 1
Fax: _____ **CC:** _____

Note:

Urgente Da approvare Richiesti commenti Risposta necessaria Da inoltrare

Oggetto: OGGETTO: Collegio sindacale incaricato del controllo contabile ex art. 2409 ter - Onorari spettanti al Presidente del Collegio Sindacale

Alcuni colleghi richiedono un chiarimento circa la determinazione dell'onorario spettante al Presidente di un collegio sindacale incaricato del controllo contabile ex art. 2409 ter.

Le competenze spettanti al collegio sindacale sono così determinate:

controlli ex art. 2403 c.c.

art. 37 comma 2 (verifiche trimestrali)

art. 37 comma 3 (controlli sul bilancio)

art. 37 comma 4 (partecipazioni alle riunioni)

controlli ex art. 2409 ter c.c.

art. 37 comma 7 (maggiorazione fino al 100% sulle lettere a) e b) per la nuova attività di controllo contabile)

La domanda che è stata rivolta alla Commissione è se la maggiorazione di cui all'art. 37 comma 5 spettante al Presidente del collegio sindacale debba essere calcolata solamente sui commi 2 e 3 (e quindi limitata all'attività ex art. 2403 c.c.) o su tutto l'ammontare della parcella, escluso l'onorario ex art. 27 comma 4.

Sul sito del CNDC al servizio "studi e ricerche" sottosezione "tariffa" sono presenti due argomenti, il commentario e la parcellazione del condono tributario. Premesso che il condono tributario è ormai terminato da anni, chiediamo che detto servizio venga aggiornato con problematiche di tariffa più recenti, come veniva fatto con la precedente versione del sito al servizio "pronto ordini".

La Segreteria dell'Ordine



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

UFFICIO AREA ISTITUZIONALE
PO 58/2006

Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
di CUNEO

Facendo seguito al Vostro quesito del 14 febbraio 2006, relativo alle modalità di determinazione del compenso spettante al presidente del collegio sindacale ed in particolare, alla possibilità di applicare la maggiorazione del 50%, prevista dall'art. 37, comma 5, T.P., anche agli onorari spettanti per l'attività di controllo contabile, si osserva quanto segue.

Il CNDC con circolare n. 14 del 28 aprile 2004 ha chiarito come devono essere determinati i compensi per il collegio sindacale a seguito della riforma societaria.
In particolare nell'ipotesi

- a) in cui il collegio sindacale svolge solo i controlli sull'amministrazione, di cui al primo comma dell'art. 2403 c.c. si ha la piena applicazione dell'art. 37 T.P. che prevede onorari
- per l'espletamento delle verifiche trimestrali (art. 37, comma 2)
 - per la relazione al bilancio (art. 37, comma 3)
 - per la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale (art. 37, comma 4).

Al presidente del collegio, ai sensi del comma 5 dell'art. 37 T.P. spetta la maggiorazione del 50% degli onorari previsti ai commi 2 e 3.

- b) in cui il collegio sindacale svolge sia i controlli sull'amministrazione, ex art. 2403, comma 1, c.c., sia i controlli contabili ex art. 2409 bis, comma 2, c.c. spettano oltre agli onorari di cui alla suddetta lettera a) anche gli onorari per il controllo contabile che potranno essere determinati utilizzando alternativamente uno dei due criteri seguenti
1. un onorario determinato applicando l'art. 32 T.P. disciplinante i compensi spettanti per le revisioni contabili. Ai sensi dell'art. 32 T.P. il compenso per le revisioni deve essere determinato in base al tempo impiegato e per la concreta definizione del compenso orario deve farsi riferimento all'art. 24 T.P., il quale dispone che gli onorari a tempo debbono essere preconcordati ed in ogni caso non potranno essere inferiori a quanto previsto dall'art. 19) lettera a) T.P.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

2. un onorario determinato applicando al compenso di cui all'art. 37 T.P. la maggiorazione, di cui al comma 7, fino al 100%, limitatamente alle componenti del compenso previste dalle lettere a) (onorari comma 2, T.P.) e b) (onorari comma 3, T.P.) che hanno direttamente attinenza con i nuovi adempimenti richiesti. Per la concreta quantificazione dell'aumento applicabile dovrà aversi riguardo al maggior impegno richiesto (in termini di tempo, di difficoltà e di eccezionalità dell'adempimento rispetto alla specifica competenza professionale), con riferimento al caso specifico, ma anche all'aumento delle responsabilità che ne possono conseguire.

Nel caso b2) ci si domanda come debbano essere determinati i compensi spettanti al presidente del collegio sindacale ed in particolare se la maggiorazione del 50% possa essere applicata anche agli onorari volti a remunerare l'attività di controllo contabile (vedere ipotesi 1) e ipotesi 2) riportate nella tabella seguente).

Si ritiene che, seppur il comma 5 dell'art. 37 T.P. limita l'applicazione della maggiorazione del 50% solo per gli onorari spettanti ai commi 2 e 3, tale maggiorazione potrà essere applicata, in via analogica, anche agli onorari volti alla remunerazione dell'attività di controllo contabile e pertanto che la maggiorazione spettante al presidente del collegio sindacale possa essere determinato come nell'ipotesi 1) della tabella.

	Collegio sindacale che svolge solo i controlli sull'amministrazione	Collegio sindacale che svolge anche i controlli contabili
<i>Compensi per controlli sull'amministrazione</i>		
- verifiche trimestrali (art. 37, comma 2)	620	620
- redazione relazione (art. 37, comma 3)	516	516
- partecipazione alle riunioni degli organi societari (art. 37, comma 4)	52	52
Compensi per i controlli contabili - maggiorazione del 100% sugli onorari di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 37	-	1136
	1188	2324
Maggiorazione spettante al Presidente (50% su onorari commi	568	Ipotesi 1: maggiorazione 50% solo su onorari per controlli

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

<p>2 e 3 in particolare 50% di 620+516)</p>		<p>sull'amministrazione (in particolare 50% di 620+516) 568</p> <p>Ipotesi 2: maggiorazione anche su onorari per controlli contabili (in particolare 50% di 620+516+1136) 1136</p>
---	--	--

Nel caso b1) ci si chiede se la maggiorazione del 50% sia applicabile anche se gli onorari per i controlli contabili sono determinati ai sensi dell'art. 32 T.P. Seppur in questa ipotesi non può farsi diretto riferimento alle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 37 T.P. e seppur nella bozza di nuova tariffa si è previsto che la maggiorazione spetterà solo in caso di revisore unico, si ritiene, in virtù del principio analogico e della necessità di trattare in egual modo situazione analoghe, di applicare anche in tale ipotesi la maggiorazione del 50% del compenso spettante al presidente del collegio sindacale così come indicato in precedenza qualora i compensi per i controlli contabili siano stati determinati applicando la maggiorazione sino al 100% dell'art. 37 T.P.

Con i migliori saluti.
Roma, 11 maggio 2006

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni MORANO)

